

**ALLEGATO 3****MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private).

**SEZIONE I****Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente****Dati della società di intermediazione**

|                                                                       |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERVIZI GRANDINE S.R.L.</b>                                        | N° di iscrizione al Registro RUI – <b>A000171583</b>                                                                 |
| Iscritta al RUI in Sezione A – Data iscrizione –<br><b>16/04/2007</b> | Pec: <a href="mailto:servizigrandine@pec.it">servizigrandine@pec.it</a>                                              |
| Sede Legale<br>Via Vittoria Colonna 46, 20149 – MILANO (MI)           | Posta elettronica: <a href="mailto:info@servizigrandine.it">info@servizigrandine.it</a><br>Telefono: +39 02 70009910 |

**Dati del responsabile dell'attività di intermediazione**

|                              |                                                         |                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIOVANNI<br/>GIUSTINA</b> | N° di iscrizione al Registro RUI –<br><b>A000750019</b> | Iscritto al RUI in Sezione A<br>– Data iscrizione –<br><b>16/09/2024</b> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

**ISTITUTO COMPETENTE PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività distributiva svolta. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

**SEZIONE II****Informazione sul modello di distribuzione**

L'intermediario in qualità di addetto all'intermediazione della società **SERVIZI GRANDINE s.r.l.**, opera in nome e per conto dell'Impresa di assicurazione:

**SCHWEIZERISCHE HAGEL – VERSICHERUNGS – GESELLSCHAFT, GENOSSENSCHAFT**  
o **SOCIETA' SVIZZERA D'ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE – SOC.COOP.**

---

### SEZIONE III

#### *Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interesse*

---

**SERVIZI GRANDINE s.r.l.** e le persone, riportate alla sezione I del MUP, **NON** detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

La **SCHWEIZERISCHE HAGEL – VERSICHERUNGS – GESELLSCHAFT, GENOSSENSCHAFT** - con sede legale in Seilergraben 61 – 8001 Zurigo – Svizzera (CH) detiene il 100% del capitale sociale della **SERVIZI GRANDINE s.r.l.**

---

### SEZIONE IV

#### *Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza*

---

- **SERVIZI GRANDINE s.r.l.**, in qualità di agenzia professionista plurimandataria in gestione libera di **SCHWEIZERISCHE HAGEL – VERSICHERUNGS – GESELLSCHAFT, GENOSSENSCHAFT** o **SOCIETA' SVIZZERA D'ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE – SOC.COOP.** non svolge attività di consulenza (art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private).
  - **SERVIZI GRANDINE s.r.l.**, in qualità di agenzia professionista plurimandataria in gestione libera di **SCHWEIZERISCHE HAGEL – VERSICHERUNGS – GESELLSCHAFT, GENOSSENSCHAFT** o **SOCIETA' SVIZZERA D'ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE – SOC.COOP.** non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art 119-Ter comma.4 del Codice delle Assicurazioni Private.
  - L'agenzia è abilitata alla distribuzione dei prodotti della Compagnia **SOCIETA' SVIZZERA D'ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE – SOC.COOP.** – sede secondaria italiana.
- 

### SEZIONE V

#### *Informazioni sulle remunerazioni*

---

La nostra agenzia ed i suoi collaboratori percepiscono, a titolo di compenso, una commissione che deve considerarsi inclusa nel premio assicurativo.

---

### SEZIONE VI

#### *Informazioni sul pagamento dei premi*

---

- a. I premi pagati dal contraente all'Intermediario e le somme destinate agli indennizzi o ai pagamenti dovuti alle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

Obbligo di conformità alla legge:

- b. L'agenzia include di seguito tutte le modalità di pagamento dei premi che sono ammesse per legge. Possono ricevere dal contraente, a titolo del versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
-

- Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi strumenti di pagamento elettronici anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente.
- Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 (750,00 €) annui per ciascun contratto.

---

## SEZIONE VII

### *Informazione sugli strumenti di tutela del contraente*

---

L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai clienti da negligenze ed errori professionali dell'Agenzia o di negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Agenzia deve rispondere a norma di legge.

Il contraente, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa cui il prodotto si riferisce all'indirizzo riportato nei DIP Aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto o all'intermediario, al seguente indirizzo:

**Servizi Grandine s.r.l.**  
**Vittoria Colonna, n° 46**  
**20149 Milano (MI)**  
**Pec: [servizigrandine@pec.it](mailto:servizigrandine@pec.it)**

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa o dell'intermediario entro il termine di 45 giorni, il contraente può rivolgersi all'IVASS al seguente indirizzo:

**IVASS, Servizio Tutela del Consumatore**  
**Via del Quirinale, 21**  
**00187 Roma – Italia**  
**Telefono 06.421331**  
**[www.ivass.it](http://www.ivass.it)**

allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'Impresa.

Il contraente ha la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo (AAS) quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'Agenzia e/o alla Compagnia Assicurativa o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge.

Il ricorso all'Arbitro Assicurativo può essere presentato tramite l'apposito portale disponibile sul sito internet [www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org), ove sono consultabili i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione del ricorso e ogni ulteriore informazione utile.

L'agenzia garantisce la collaborazione richiesta nell'ambito del procedimento e fornisce al contraente le informazioni necessarie per l'eventuale accesso all'Arbitro Assicurativo.

Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è gratuito o a costi contenuti per il contraente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e non richiede assistenza legale obbligatoria.

**Il contraente ha sempre la facoltà di avvalersi di altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previste dalla normativa vigente e indicati nei DIP Aggiuntivi**

---

## SEZIONE VIII

### *Informazioni sul diritto all'oblio oncologico*

---

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni.
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.